

TRIBUNALE DI FIRENZE
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI,

Letti gli atti del proc. pen. n. 18294/09 RNR nei confronti di DONVITO Vincenzo relativamente alla ipotesi di cui all'art. 595 c.p.;

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata il 24.12.2009 dal P.M. nonché l'opposizione presentata in data 23.12.2009 da Baldinotti Mario, osserva :

- la richiesta di archiviazione del P.M. si fonda sull'assenza di rilievo diffamatorio del contenuto di un esposto che era stato presentato alla Procura della Repubblica dal Donvito, quale rappresentante di un'associazione per la difesa dei consumatori, e di cui era stata diffusa notizia via Internet.
- l'opposizione a tale richiesta si fonda sull'assunto che il rilievo diffamatorio sarebbe dato proprio dalla pubblicazione integrale dell'esposto presentato alla magistratura in quanto contenente una rappresentazione dei fatti chiaramente orientata in senso accusatorio.

Ciò premesso, dopo il contraddittorio tra le parti svoltosi all'udienza camerale del 10.6.10 e sciogliendo la riserva formulata in quella sede, si osserva che le argomentazioni addotte a fondamento della richiesta di archiviazione risultano sostanzialmente da condividere.

Invero, la lettura del comunicato apparso sul sito internet dell'ADUC il 16.9.2009 che commenta la notizia della presentazione dell'esposto-denuncia, il cui testo è reso accessibile al pubblico, non presenta un contenuto diffamatorio.

Infatti, l'argomento era indubbiamente di pubblico interesse e non frutto di invenzione la notizia che gli utenti si trovassero esposti al rischio di un doppio pagamento delle bollette dell'acqua, mentre -nel formulare ipotesi accusatorie nei confronti di chi poteva essere individuato come responsabile delle negative conseguenze alle quali i consumatori si trovavano esposti- i rappresentanti dell'ADUC pare abbiano agito nell'ambito delle finalità proprie di tale associazione che si prefigge appunto di assumere iniziative a tutela del consumatore.

Nella specie il fatto in sé che sia stato pubblicato il testo integrale dell'esposto denuncia non sposta i termini della questione e non può ritenersi indicativo di un intento diffamatorio nei confronti di chicchessia, quanto, piuttosto, espressione della volontà di fornire un'informativa puntuale circa la valutazione attribuita a fatti di comune interesse da parte dei rappresentati dell' associazione che avevano presentato quell'esposto alla Procura della Repubblica.

P.Q.M.

respinge l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento, ordinando la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
 Firenze, 22.6.2010

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

22/6/10

IL CANCELLIERE

Dot.ssa Carolina Ger... 1988

IL G.I.P.
 dr.A.Banci

